

Pubblicato il 27/01/2023

N.00554 ~~2023~~ REG.PROV.CAU.
N. 16692/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 16692 del 2022, proposto da Andrea Angiolilli, Mariantonietta Bruno, Roberta Dugoni, Nunzia Ferrara, Grazia Ferrara, Antonella Franzese, Mariangela Giudice, Marianna Guzzo, Elisabetta Lo Guasto, Antonella Maiello, Annalisa Mineo, Antonietta Monti, Desara Muriqi, Chiara Raffaldini, Rosalba Romanelli, Lucia Sileo, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Vernola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Commissione di Valutazione per la Classe Concorso Ab24, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Vittoria Siciliano, Elisa Casalini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA DI MERITO PER LA REGIONE LOMBARDIA DI CUI AL CONCORSO STRAORDINARIO EX ART. 59 COMMA 9BIS D.L. 73/2021 CLASSE DI CONCORSO AB24

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che i ricorrenti hanno dichiarato la rinuncia alla istanza cautelare in data 13 gennaio 2023;

Ritenuto quindi sussistano i presupposti per ritenere la sopravvenuta carenza di interesse alla detta istanza e che le spese possano essere compensate in ragione della serialità della controversia.

Ritenuto comunque di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati presenti nella graduatoria impugnata che hanno partecipato con esito favorevole alla procedura in oggetto, integrazione che dovrà essere effettuata dalla ricorrente mediante notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di quanto disposto da questa Sezione con l'ordinanza n. 836/2019, con il rispetto dei relativi termini di notifica e di deposito a pena di improcedibilità

del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dichiara improcedibile l'istanza cautelare e dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Caputi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO